

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONDUZIONE  
DEI CANI SUL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI BIENNO**

-TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 – Definizioni e Normativa di riferimento. ....	3
-TITOLO II - CONDUZIONE.....	3
Art. 3 - Conduzione cani in luoghi ed in locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici. ....	3
Art. 4 - Conduzione di cani in aree verdi o parchi .....	4
Art. 5 - Conduzione cani da caccia da pastore o dalle forze armate .....	4
-TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO .....	4
Art. 6 - Imbrattamento suolo da parte dei cani.....	4
-TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	4
Art. 7 - Sanzioni e rimborsi spese .....	4
Art. 8 - Vigilanza e osservanza del Regolamento.....	5
Art. 9 – Incompatibilità e abrogazione di norme.....	5

## **-TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante gli obblighi ed i comportamenti dei cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Bienno.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la pulizia il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, nonché la sicurezza e l'incolumità di chi le frequenta.

### **Art. 2 – Definizioni e Normativa di riferimento.**

1 Le norme del presente Regolamento si applicano in linea generale alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti sul territorio, ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- **area pubblica o di uso pubblico:** le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, portici, aree verdi, percorsi pedonali, ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
- **accompagnatore/conduttore:** la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia uno o più cani, durante la permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico

#### **2 NORMATIVA**

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Articoli 650 e 727 del codice penale;
- Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- Decreto Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- ORDINANZA 3 marzo 2009 del IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata sulla GU n. 68 del 23-3-2009;
- Legge Regionale 30.12.2009 n.33 Testo Unico Leggi Regionali in materia di Sanità.

## **-TITOLO II - CONDUZIONE**

### **Art. 3 - Conduzione cani in luoghi ed in locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici.**

- 1 Fatto salvo quanto disposto al comma 2 nei luoghi pubblici di transito pedonale come marciapiedi vie piazze aree sportive i cani devono essere sempre condotti da persone idonee con un guinzaglio adatto a trattenere validamente l'animale e di lunghezza massima di metri 1,50.
- 2 I cani possono essere lasciati sciolti sotto il controllo e la vigilanza del conduttore solo se lo stesso garantisce, in relazione ai luoghi ed alle circostanze, che i cani non costituiscano intralcio alla circolazione pericolo o molestia per i passanti od ad altri animali. Possono altresì essere tenuti sciolti, quando l'accesso a luoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
- 3 I conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani, è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario. Tale certificato dovrà essere portato con sé dal conduttore del cane, che dovrà esibirlo a richiesta degli organi di controllo competenti.

- 4 Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti.
- 5 Per i cani vaganti nelle piazze, vie o luoghi aperti al pubblico transito sarà richiesta la cattura.

#### **Art. 4 - Conduzione di cani in aree verdi o parchi**

- 1 E' vietato condurre cani nei giardini o parchi pubblici, in aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.
- 2 E' vietato l'accesso dei cani di qualsiasi taglia negli spazi attrezzati con giochi per i bambini.
- 3 E' vietato l'accesso dei cani di qualsiasi taglia nelle aree cimiteriali.
- 4 E' vietato l'accesso dei cani in tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento dove è esposto un segnale di divieto.

#### **Art. 5 - Conduzione cani da caccia da pastore o dalle forze armate**

Possono girare senza guinzaglio:

- 1 I cani da caccia nell'esercizio venatorio
- 2 I cani da pastore nell'esercizio e nella conduzione del bestiame
- 3 I cani delle forze armate e della protezione civile quando utilizzati per servizio

### **-TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **Art. 6 - Imbrattamento suolo da parte dei cani**

- 1 I detentori di cani devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, aree verdi all'interno di parchi e giardini. I conduttori (esclusi non vedenti e portatori di handicap) a qualsiasi titolo di animali qualora accedano alle aree sopra riportate devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali.
- 2 I conduttori sono tenuti a munirsi **preventivamente** di idonea attrezzatura a perdere per l'immediata rimozione delle deiezioni. A tal proposito i conduttori, portando a passeggio il proprio animale, dovranno in ogni caso avere con se tale idonea attrezzatura.
- 3 Le deiezioni andranno depositate in appositi contenitori, nel caso vengano depositate nei cestini portarifiuti questo deve avvenire esclusivamente utilizzando idonei involucri o sacchetti chiusi.
- 4 Il Comune si impegna a favorire la raccolta di deiezioni mettendo a disposizione idonei mezzi (ad es. sacchetti raccogli feci animali).

### **-TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 7 - Sanzioni e rimborsi spese**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione al presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981
2. Per l'infrazione art. 3 comma 2 sui cani sciolti che procurano molestia ai passanti o costituiscono pericolo per i veicoli si applica l'articolo 672 del codice penale.
3. Per l'infrazione art. 3 comma 3 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Conduttori sprovvisti di idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità)

4. Per l'infrazione art. 4 comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Conduzione senza guinzaglio in aree verdi parchi pubblici)
5. Per l'infrazione art. 4 comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani in parchi e spazi riservati ai bambini).
6. Per l'infrazione art. 4 comma 3 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani in aree cimiteriali).
7. Per l'infrazione art. 4 comma 4 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani zone dove è esposto il cartello di divieto).
8. Per l'infrazione art. 6 comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Imbrattamento suolo pubblico).
9. Per l'infrazione art. 6 comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Mancanza di attrezzatura al seguito per la rimozione delle feci).

La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali LR n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità), è delegata al Servizio di accalappiamento cani convenzionato con l'ASL di Vallecamonica-Sebino previa segnalazione del Corpo di Polizia Locale, dei Veterinari Ufficiali dell'ASL di Vallecamonica Sebino e di tutte le forze di Pubblica Sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale).

- Le spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale sono stabilite e rimosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica Sebino addebitandole al legittimo proprietario.
- Le spese per il mantenimento del cane presso il **canile sanitario** fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite e rimosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica Sebino.
- Le spese per il puro mantenimento del cane presso il **canile rifugio** (escluse eventuali spese per cure veterinarie, ecc.) fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite in € 5,00 al giorno e sono rimosse dal Comune di Bienno.
- Eventuali rimborsi di ogni altra spesa documentata sostenuta dal Comune di Bienno per interventi di competenza dei proprietari o detentori dei cani saranno richieste con specifica rendicontazione.

#### **Art. 8 - Vigilanza e osservanza del Regolamento.**

Sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica Sebino e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

#### **Art. 9 - Incompatibilità e abrogazione di norme.**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.